PROGETTO DI LEGGE QUALIFICATA

MODIFICA DELL'ART. 7 COMMA 8

DELLA LEGGE QUALIFICATA 30 OTTOBRE 2003 n. 145

Art. 1

L'art. 7, comma 8, della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 è così modificato:

"Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Giudiziario in entrambe le sedute è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti."

Art. 2

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua legale pubblicazione.